

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

FRANCIA - CECOSLOVACCHIA

Convenzione fra la Francia e la Cecoslovacchia relativa all'emigrazione ed all'immigrazione (Parigi, 20 marzo 1920).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE e il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECOSLOVACCA, desiderando di regolare nel più grande spirito di amichevole intesa il movimento di emigrazione fra i due paesi, e di assicurare ai loro rispettivi cittadini la reciprocità dei benefici della legge in vigore per la riparazione dei danni in caso di infortunio sul lavoro, hanno deciso di concludere una convenzione. A tale scopo hanno nominato come loro plenipotenziari: (*omissis*). I quali dopo essersi scambiate le credenziali che conferivano loro pieni poteri e che furono trovate in buona e debita forma, hanno convenuto i seguenti articoli:

Art. 1. — Il Governo francese ed il Governo della Cecoslovacchia convengono:

1° di accordare tutte le facilitazioni amministrative ai cittadini di ciascuno dei due paesi ed alle loro famiglie, che desiderano di recarsi nell'altro a scopo di lavoro, come per il loro rimpatrio nel paese d'origine, sotto riserva dell'applicazione delle disposizioni sotto indicate:

2° di autorizzare il reclutamento collettivo di lavoratori in uno dei due Paesi per conto di imprese situate nell'altro, secondo le condizioni stabilite dalla presente Convenzione.

I. DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 2. — Gli operai immigrati, a lavoro uguale, riceveranno una remunerazione uguale a quella dei nazionali della medesima categoria e della stessa specialità professionale, impiegati nella stessa impresa: tale remunerazione sarà basata sul tasso del salario normale e corrente della regione.

Art. 3. — Essi godranno della protezione accordata ai lavoratori dalle leggi interne delle Alte Parti contraenti, come pure della protezione che le Parti contraenti potessero loro assicurare in forza di speciali convenzioni concluse sia fra di loro sia con altre Potenze.

Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, ed in conformità dell'ultimo paragrafo dell'art. 3 della legge francese del 9 aprile 1898 sugli infortuni del lavoro e nelle condizioni indicate da questo paragrafo, le restrizioni previste, per quanto concerne gli operai cecoslovacchi colpiti da infortuni, come pure i loro aventi diritto o rappresentanti non residenti in territorio francese, o che hanno cessato di risiedervi, sono soppresse di pieno diritto in vista della reciprocità assicurata agli operai francesi dalle leggi cecoslovacche riconosciute equivalenti.

Un accordo concluso sotto forma d'intesa fra le competenti amministrazioni francese e cecoslovacca preciserà le disposizioni necessarie pel pagamento delle indennità e pensioni sia in Francia che in Cecoslovacchia.

Art. 4. — L'autorità competente di ciascuno dei due paesi vigilerà per l'applicazione dei principi sopra enunciati riguardo agli operai dell'altro paese occupati nel proprio territorio; ed a tale Autorità saranno indirizzati, o trasmessi, sia direttamente sia a mezzo delle competenti Autorità diplomatiche o consolari tutti i reclami sporti dagli operai stranieri sulle condizioni del lavoro e di esistenza che loro vengono fatte dai datori di lavoro, o sulle difficoltà di qualsiasi altro genere che potessero incontrare per il fatto della loro presenza in paese straniero.

L'Autorità competente procederà alle inchieste del caso, ed avrà, sola, qualità per intervenire onde appianare le difficoltà e le controversie.

I Governi Francese e Cecoslovacco si serviranno a tale scopo ove ne sia riconosciuto il bisogno, ciascuno sul proprio territorio, di Ispettori e di speciali corrispondenti, che parlino la lingua degli operai immigrati.

Il presente articolo non apporta alcuna modificazione alle attribuzioni dei Consoli, quali risultano dai trattati, dalle convenzioni e dalle leggi del paese di residenza.

Art. 5. — Sotto riserva di deroghe temporanee ed eccezionali previste all'Art. 9 della presente convenzione, nessuna autorizzazione speciale, oltre quelle applicabili all'insieme dei nazionali, sarà richiesta, all'uscita del paese d'origine, per gli operai e per le loro famiglie che si rechino individualmente e spontaneamente od in seguito ad un arruolamento organizzato da un paese all'altro per trovare lavoro.

Reciprocamente nessuna autorizzazione speciale, all'uscita dal paese di residenza, sarà richiesta agli operai stranieri ed alle loro famiglie, al momento del ritorno nel loro paese d'origine.

Per godere dei vantaggi della presente convenzione gli operai dovranno munirsi di quei documenti d'identità che le Autorità nazionali giudicheranno convenienti.

II. EMIGRAZIONE SPONTANEA.

Art. 6. — Gli operai, che emigrano individualmente e spontaneamente, saranno accolti al loro arrivo al paese di destinazione dalle Autorità del paese che li lasceranno entrare liberamente, sotto riserva dell'applicazione delle leggi e regolamenti sanitari o di polizia, e delle disposizioni qui appresso formulate.

Art. 7. — Se tali operai presentano al loro arrivo al posto di confine un contratto di arruolamento e se tale contratto contiene delle clausole contrarie alla presente convenzione, saranno indirizzati al paese di destinazione di loro scelta, se essi hanno i mezzi pel viaggio. In caso contrario essi saranno ricevuti in uno dei centri d'alloggio gratuito o indirizzati ad un ufficio gratuito di collocamento prossimo alla frontiera. Questi centri od uffici procureranno loro un'occupazione alle condizioni e conforme ai principi della presente convenzione e nella misura del possibile, se il collocamento possa avvenire senza pregiudizio pei lavoratori nazionali.

Art. 9. — Nel caso che la situazione del mercato del lavoro non permetta in certi periodi, ed in alcune regioni, e per certi mestieri, di procurare una occupazione agli emigranti venuti individualmente e spontaneamente in cerca di lavoro, il Governo interessato, ne avvertirà immediatamente per via diplomatica, quello del paese d'origine, che a sua volta ne informerà i suoi sudditi.

Nel caso che questa notifica non produca il risultato voluto, le Parti contraenti, prenderanno di comune accordo tutte le misure ritenute opportune.

III. ARRUOLAMENTO ORGANIZZATO.

Art. 10. — I due Governi nei rispettivi territori autorizzano le operazioni di arruolamento organizzato di operai per conto di imprese situate nel territorio dell'altro paese, alle condizioni stabilite qui appresso.

Art. 11. — Il Governo del paese dove si procede all'arruolamento si riserva di determinare le regioni nelle quali verrà effettuato il reclutamento e le categorie di lavoratori da fornire, quello del paese dove si trovano gli imprenditori, si riserva di determinare le regioni dove i lavoratori potranno essere diretti.

I Governi dei due paesi firseranno di comune accordo, il numero e la categoria degli operai che potranno essere oggetto di un reclutamento organizzato in maniera da non nuocere nè allo sviluppo economico d'uno dei paesi nè ai lavoratori nazionali dell'altro.

Essi costituiranno a tale effetto una Commissione che si riunirà alternativamente a Parigi ed a Praga almeno una volta ogni anno.

Ciascuno dei due Governi presenterà a questa Commissione il

parere di un Comitato Consultivo Nazionale nel quale figureranno insieme ai rappresentanti dei servizi interessati dei rappresentanti padronali e dei rappresentanti operai.

Art. 12. — Il reclutamento organizzato potrà essere effettuato nei limiti qui sotto indicati dagli organi ufficiali di collocamento del paese sul territorio del quale si fa il reclutamento stesso.

In Ceco-Slovacchia sarà effettuato esclusivamente a mezzo dell'Ufficio Centrale del Lavoro (Ministero della Previdenza Sociale), in Francia dall'Ufficio Nazionale di collocamento. In ogni modo gli operai così arruolati, saranno anteriormente alla loro partenza accettati e classificati o rifiutati sia da una Missione Ufficiale del Governo del paese nel cui territorio dovranno essere occupati, sia da persona gradita ai due Governi. Qualsiasi operazione di arruolamento compiuto dai datori di lavoro o dai loro rappresentanti, all'infuori degli organismi ufficiali competenti stabiliti qui sopra sarà nulla e renderà nulli i contratti a cui avesse dato luogo.

I contratti di lavoro proposti dagli imprenditori dovranno essere conformi a dei contratti tipo stabiliti d'accordo fra le Amministrazioni competenti della Francia e della Cecoslovacchia.

Un esemplare della domanda corrispondente a ciascuna operazione di reclutamento organizzato sarà sottomessa dall'imprenditore al visto dell'Amministrazione competente del paese nel quale gli operai dovranno essere impiegati, e da essa trasmessa all'amministrazione competente del paese, nel cui territorio avviene l'arruolamento. Il visto sarà accordato solo nel caso che le condizioni contrattuali previste nella domanda siano conformi ai principi stabiliti nella presente convenzione; se possa essere provveduto convenientemente all'alloggio, all'alimentazione dei lavoratori, se il bisogno della mano d'opera giustifichi l'arruolamento da parte dell'impresa e se venga data assicurazione che non esista nè sciopero, nè serrata o agitazione operaia di nessun genere nello stabilimento richiedente. La domanda vistata sarà trasmessa per via diplomatica all'autorità competente del paese dove deve aver luogo il reclutamento con l'indicazione del numero e della categoria degli operai e, se è il caso, del nome della persona incaricata di procedere all'ingaggio alle condizioni previste all'linea 2^a del presente articolo.

Art. 13. — Speciali accordi, conclusi fra le Amministrazioni competenti dell'una e dell'altra delle Alte Parti Contraenti, determineranno le condizioni per l'applicazione della presente convenzione per ciò che riguarda il reclutamento organizzato, le misure sanitarie alla partenza, ed il trasporto dei lavoratori.

Un apposito regolamento stabilito di comune accordo fra le Amministrazioni competenti Francese e Cecoslovacca, fisserà inoltre le condizioni secondo le quali saranno trasferite nelle Casse di risparmio

del paese d'origine i risparmi depositati dagli operai presso le Casse di risparmio dell'altro paese.

Art. 14. — Le disposizioni dei primi cinque articoli della presente Convenzione, sono applicabili agli operai di ciascuno dei due paesi occupati nell'altro anteriormente all'andata in vigore della presente Convenzione.

Art. 15. — La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Parigi quanto prima possibile.

Essa entrerà in vigore in Francia ed in Cecoslovacchia alla data che sarà fissata di comune accordo fra i due Governi.

Essa avrà la durata di un anno, e sarà rinnovata d'anno in anno per tacito consenso, salvo denuncia nei tre mesi precedenti la scadenza.

Tutte le difficoltà relative all'applicazione della presente Convenzione saranno regolate per via diplomatica.

In fede di che i Plenipotenziari, M. Alessandro Millerand e Paolo Jourdain da una parte, e M. Stefano Osusky dall'altra hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Parigi in doppio esemplare il 20 marzo 1920.

A. MILLERAND.
P. JOURDAIN.
S. OSUSKY.

FRANCIA

Legge 25 agosto 1920, che accelera le operazioni delle giurisdizioni incaricate della valutazione dei danni di guerra e ne semplifica la procedura (J. O., 29 agosto 1920).

Art. 1. — Le domande previste dall'art. 15, paragrafo 2 e dall'art. 24 della legge del 17 aprile 1919, come pure le domande in revisione ai sensi dell'art. 57 della stessa legge, dovranno essere presentate prima del 1° dicembre 1920. Trascorsa questa data non sarà più accettata l'azione in riparazione dei danni di guerra.

Le giurisdizioni competenti potranno, tuttavia usando di questo potere con riserva, dispensare da questo termine gli interessati che giustificheranno che è loro stato materialmente impossibile presentare la domanda nel termine suindicato.

Art. 2. — Il paragrafo 4 dell'art. 24 della legge del 17 aprile 1919 è così modificato:

«Questi creditori saranno informati della domanda a cura del cancelliere e saranno ammessi a presentare le loro osservazioni alla commissione cantonale ed al tribunale dei danni di guerra nel termine di otto giorni».

Art. 3. — L'art. 26 della legge 17 aprile 1919 è modificato come segue:

« Allorchè il danneggiato giustifica che v'è impossibilità materiale di procedere alla constatazione e alla valutazione di una parte dei danni causati ai suoi beni, la commissione procede a costatazioni e a valutazioni parziali. Essa emette simultaneamente ed in distinta decisione, un parere provvisorio sull'ammontare approssimativo dei danni non valutati.

« Per ciò che riguarda gli edifici civili o di culto di cui all'art. 12, la commissione emette egualmente un parere provvisorio sull'ammontare dei danni, prima di mandare l'incartamento alla Commissione speciale istituita presso il Ministero delle Belle Arti col detto articolo ».

Art. 4. — Il paragrafo 1° dell'art. 27 è così completato: speciale istituita presso il Ministero delle Belle Arti col detto articolo ».

Art. 5. — Il paragrafo 2° dell'art. 36 della legge 17 aprile 1919 è modificato come segue:

« Il termine è di un mese a datare dalla notificazione della decisione fatta alle parti dal cancelliere, sotto plico raccomandato, con ricevuta di ritorno.

« Il ricorso è depositato alla Cancelleria del Tribunale dei danni di guerra ».

Art. 6. — Il paragrafo 4° dell'art. 27 della legge 17 aprile 1919 è modificato come segue:

« Le parti potranno farsi assistere o rappresentare da un membro della loro famiglia, parente o affine o da un avvocato iscritto nell'albo, o da un ufficiale pubblico o ministeriale o da un procuratore ammesso a difendere presso il tribunale di commercio ».

Art. 7. — Ogni reclamo firmato o depositato per ottenere indennità o avanzi indebiti, allorchè sarà prodotto con l'appoggio di certificati, testimonianze, perizie fatte con la manifesta intenzione di giustificare una dichiarazione inesatta costituisce reato di falsa dichiarazione di danni.

Coloro che avranno fatto le suddette dichiarazioni, certificati o perizie saranno passibili della pena del carcere da otto giorni a due anni e di un'ammenda da cinquanta a diecimila franchi o di una sola di queste due pene.

Il tribunale correzionale pronunzierà, inoltre, la perdita del diritto alla indennità, giusta l'art. 53 della legge 17 aprile 1919.

Esso potrà ordinare, inoltre, la pubblicazione della sentenza in due giornali a sua scelta.

Sono applicabili l'art. 463 del codice penale e la legge 26 marzo 1891.

Art. 8. — Sono abrogati i paragrafi 3 dell'art. 5; par. 2 dell'art. 13; par. 2° dell'art. 15; par. 2° dell'art. 24; par. 1° dell'art. 37 della legge 17 aprile 1919.

Art. 9. — Lo scioglimento della giurisdizione di valutazione si effettua nelle forme prescritte, per la loro costituzione, dall'art. 20 della legge 17 aprile 1919.

Art. 10. — La presente legge è applicabile all'Algeria, alle colonie e protettorati.

Legge 6 luglio 1920, che modifica il paragrafo 3 dell'articolo 4 della legge 9 aprile 1898, modificato dalle leggi 31 marzo 1905 e 5 marzo 1917, concernente le responsabilità per gli infortuni sul lavoro (J. O., 9 luglio 1920, n. 186).

Articolo unico. — Il paragrafo 3 dell'art. 4 della legge 9 aprile 1898, modificato dalle leggi 31 marzo 1905 e 5 marzo 1917, concernente le responsabilità per gli infortuni sul lavoro, è modificato come segue:

« Il Capo dell'impresa è tenuto in tutti i casi, oltre agli obblighi compresi nell'art. 3, alle spese di ospedale, che cumulativamente non potranno oltrepassare la tariffa stabilita per l'applicazione dell'articolo 24 della legge del 15 luglio 1893, aumentata del 30 % ».

Legge 5 agosto 1920, che modifica il 2° paragrafo dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1902 sugli infortuni sul lavoro (J. O., 7 agosto 1920).

Articolo unico. — Il paragrafo 2° dell'art. 2 della legge del 9 aprile 1898 modificato dalla legge 22 marzo 1902, resta formulato come segue:

« Quelli, il cui salario annuale supera i quattromila e cinquecento franchi (4,500 fr.) non beneficeranno di queste disposizioni che fino alla concorrenza di tale somma. Per l'eccedenza e fino a quindicimila franchi (15,000 fr.), essi non hanno diritto che al quarto delle rendite stabilite dall'art. 3; al disopra dei 15,000 fr. essi non hanno diritto che ad un ottavo, salvo convenzioni contrarie che elevino la cifra della quota ».

Legge 6 agosto 1920, che modifica la legge 9 marzo 1920, elevando fino a 1500 franchi la pensione degli operai minatori (J. O., 8 agosto 1920).

Art. 1. — Il n. 5 del secondo paragrafo dell'art. 10 della legge 25 febbraio 1914, quale è stato modificato dall'art. 2 della legge del 9 marzo 1920, è abrogato.

Art. 2. — Il paragrafo 1° dell'art. 4 della legge 9 marzo 1920 è modificato come segue:

« Il Consiglio di amministrazione nei limiti dei massimi previsti dall'art. 1 accorderà un assegno agli operai ed impiegati che abbiano raggiunto i 55 anni di età, e che possono provare almeno trent'anni di lavoro salariato, dei quali 15, rappresentanti almeno 3960 giornate lavorative, nelle miniere francesi ».

Legge 6 agosto 1920, che regolarizza la situazione degli assicurati in base alla legge sulle pensioni degli operai e dei contadini, i quali durante il periodo delle ostilità hanno effettuato irregolarmente i loro versamenti (J. O., 8 agosto 1920).

Art. 1. — Gli assicurati obbligatori e facoltativi della legge sulle pensioni degli operai e dei contadini, i quali al loro anniversario di nascita precedente il 1° maggio 1914, avevano effettuato i versamenti regolamentari previsti per beneficiare degli assegni e delle sovvenzioni dello Stato, di cui agli articoli 4, 6, 9 e 36 della legge, potranno essere ristabiliti nel loro eventuale diritto ai suddetti assegni e sovvenzioni. Essi dovranno, a tale effetto, effettuare retroattivamente i versamenti da loro omessi durante il periodo che intercede fra il loro anniversario di nascita precedente il 1° maggio 1914 e quello che seguirà la data di promulgazione della presente legge.

Art. 2. — Quelli di tali assicurati a cui è stata già liquidata la pensione, senza assegno o sovvenzione dello Stato, o che alla data della promulgazione della presente legge hanno già presentata la domanda di liquidazione della loro pensione, saranno dispensati dall'effettuare i versamenti arretrati. L'ammontare di detti versamenti sarà trattenuto sulle prime liquidazioni degli assegni e delle sovvenzioni dello Stato.

Art. 3. — Per beneficiare delle disposizioni della presente legge, gli assicurati dovranno indirizzare una domanda al Prefetto del loro dipartimento nel termine di sei mesi. Tali domande saranno immediatamente trasmesse, al Ministro del Lavoro, che deciderà entro tre mesi.

I versamenti retroattivi previsti dall'art. 1° dovranno essere effettuati, entro il termine di tre mesi a datare dalla notifica della decisione che li autorizza, sopra un foglio speciale rilasciato a tale effetto.

Decreto 5 agosto 1919 sui servizi relativi all'immigrazione di mano d'opera straniera (J. O., 6 agosto 1919).

Art. 1. — Le formalità relative all'introduzione della mano d'opera straniera attraverso la frontiera d'ora innanzi saranno eseguite esclusivamente dagli Uffici di immigrazione.

Tali Uffici sono in numero di tre: Hendaye (Bassi Pirenei), Margnac Saint-Béat (Alta Garonna) e Perpignan (Pirenei Orientali) (1).

(1) Successivamente, con decreto del 23 ottobre 1919, furono istituiti analoghi uffici a Modane e Mentone per l'immigrazione e la mano d'opera italiana, quelli di Feignies, Buisieux e Turcoing per la immigrazione della mano d'opera polacca.

Questi Uffici comprendono:

- Un servizio di pubblica sicurezza ;
- Un servizio di igiene e vaccinazione;
- Un servizio di mano d'opera industriale;
- Un servizio di mano d'opera agricola.

Art. 2. — Le seguenti formalità vi saranno eseguite:

1° *Pubblica sicurezza*: Verifica dell'identità dei lavoratori stranieri, rilascio della carta di identità e di circolazione istituita dal Decreto 21 aprile 1917, presa in deposito delle carte degli operai che rientrano nel loro paese con l'intenzione di ritornare in Francia nel periodo dei dodici mesi successivi.

2° *Servizio d'igiene*: Operazioni d'igiene e vaccinazione.

3° *Servizio della mano d'opera*: Esame dei documenti di arruolamento e collocamento, trasporto dei lavoratori e delle loro famiglie.

Art. 3. — Affinchè i lavoratori stranieri possano recarsi dalla frontiera all'Ufficio di emigrazione più vicino, i commissari speciali rilasceranno loro un salvacondotto in francese o spagnolo (o portoghese).

A seconda del percorso, e se necessario, verrà organizzato un servizio di convoglio.

Art. 4. — A datare dal 15 agosto 1919 il rilascio della carta d'identità o circolazione sarà gratuito.

Alle operazioni di igiene e vaccinazione sarà provveduto gratuitamente dal servizio d'igiene.

Se il lavoratore straniero, al suo arrivo alla frontiera, non potrà disporre di tre fotografie regolamentari, l'ufficio di immigrazione provvederà alle dette fotografie in seguito al pagamento di fr. 1.50 da parte dell'operaio.

I salvacondotti e i certificati di vaccinazione saranno forniti dal Ministero dell'Interno. Le carte d'identità e di circolazione e le ricevute saranno fornite dai Ministeri interessati all'ammissione della mano d'opera (lavoro e agricoltura).

Art. 5. — Il presente regolamento sarà applicato a datare dal 15 agosto negli Uffici di Hendaye e Perpignan. La data della sua applicazione a Marignac Saint-Béat sarà fissata ulteriormente.

Decreto 18 luglio 1920. che istituisce una Commissione permanente dell'immigrazione (*J. O.*, 31 luglio 1920).

Art. 1. — È istituita una Commissione interministeriale permanente dell'immigrazione incaricata:

1° di preparare l'elaborazione e controllare l'applicazione generale dei trattati e delle convenzioni riguardanti l'immigrazione;

2° di coordinare, ispirandosi al parere del Consiglio Nazionale della mano d'opera, l'azione dei servizi dei diversi ministeri, che si occupano dei lavoratori stranieri.

Art. 2. — Tale Commissione ha sede presso il Ministero degli Affari Esteri. Essa è composta come segue:

il Direttore degli affari amministrativi e tecnici al Ministero degli esteri, assistito da un funzionario di tale direzione, presidente;

il Direttore generale della pubblica sicurezza o un suo rappresentante;

il Direttore della mano d'opera agricola al Ministero dell'agricoltura o un suo rappresentante;

il Direttore del lavoro e il capo del servizio della mano d'opera straniera al Ministero del lavoro;

un rappresentante del Ministero delle terre liberate;

il Direttore dell'assistenza e dell'igiene pubblica al Ministero dell'igiene, dell'assistenza e della provvidenza sociale, assistito da un Ispettore Generale dei servizi amministrativi allo stesso Ministero;

il delegato del Governo francese al Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro;

un professore della facoltà di diritto designato dal Ministero degli esteri.

Art. 3. — Per convocazione del Presidente potranno essere chiamati a far parte della Commissione, a titolo consultivo, delegati di altre Amministrazioni.

Art. 4. — Uno dei membri della Commissione, sarà designato dal Ministero degli esteri per disimpegnare le funzioni di segretario generale permanente.

Sotto l'autorità del Ministero degli esteri, e sotto riserva delle speciali attribuzioni, conferite alle varie amministrazioni dalle leggi e convenzioni, esso sarà incaricato delle relazioni cogli agenti diplomatici e consolari accreditati in Francia. Sarà inoltre incaricato di centralizzare e di presentare alla Commissione gli affari che essa dovrà esaminare, di curare la compilazione dei processi verbali e la loro comunicazione ai ministeri interessati, di notificare per l'esecuzione agli agenti principali dei servizi d'immigrazione le decisioni comuni di principio prese dai Ministeri su proposta della Commissione.

Art. 5. — Il Ministro degli esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'agricoltura, il Ministro del lavoro, il Ministro delle regioni liberate, ed il Ministro dell'igiene, dell'assistenza e della provvidenza sociale, sono incaricati, ciascuno per quanto li concerne, dell'esecuzione del presente decreto.

LUSSEMBURGO

Decreto Granducale 20 agosto 1920, intorno al reclutamento di operai di nazionalità straniera (*Mémorial*, 21 agosto 1920).

Art. 1. — Nessun operaio di nazionalità straniera potrà essere arruolato nell'industria, nel commercio, nei mestieri, nelle imprese di trasporto, imprese di lavori pubblici dello Stato e dei Comuni e, in generale, in tutte le imprese che non abbiano essenzialmente carattere agricolo o domestico, senza previa autorizzazione della Direzione Generale del commercio, industria e lavoro.

Art. 2. — Devranno considerarsi operai, per l'esecuzione del presente decreto, le persone di ambo i sessi pagate alla giornata o a cottimo, qualunque sia l'ammontare del loro salario, come pure coloro che vengono pagati sia a settimana che a mese e la cui remunerazione non superi i 20 franchi per ogni giornata di lavoro.

Art. 3. — Le domande di autorizzazione dovranno essere indirizzate per iscritto dall'arruolatore alla Ispezione del lavoro, che, colle relative istruzioni, le sottoporrà con proposte motivate, alla Direzione Generale del commercio, industria e lavoro; questa deciderà per ogni caso, secondo i principi di giustizia e di equità richiesti dalle circostanze.

Art. 4. — Chiunque arruolerà operai di nazionalità straniera non muniti dell'autorizzazione prescritta dall'art. 1, sarà passibile di una ammenda da 300 a 3000 fr. per ogni caso di arruolamento.

In ogni caso il padrone o colui che lo sostituisce sarà considerato responsabile dell'infrazione.

SVIZZERA

Legge Federale 26 giugno 1920, che modifica l'articolo 2 della legge 25 giugno 1903 sulla naturalizzazione degli stranieri e la rinuncia alla cittadinanza svizzera (*Recueil des lois fédérales*, 13 ottobre 1920, n. 42).

Art. 1. — L'art. 2 della legge federale 25 giugno 1903 sulla naturalizzazione degli stranieri e la rinuncia alla cittadinanza svizzera è modificato come segue:

«L'autorizzazione non è concessa che allorchando lo straniero, munito di un permesso di soggiorno o di residenza rilasciato dall'Autorità competente, ha risieduto effettivamente in Svizzera per almeno sei anni durante i dodici anni precedenti alla sua domanda.

«Gli stranieri nati in Svizzera, che vi hanno risieduto almeno per dieci anni nel corso dei primi venti anni della loro vita, possono ottenere l'autorizzazione dopo tre anni di residenza effettiva in Svizzera durante i cinque anni anteriori alla domanda.

« In ogni caso il richiedente deve aver risieduto ininterrottamente in Svizzera durante i due anni anteriori alla sua domanda.

« Il Consiglio federale esamina anche i rapporti dello straniero col suo paese d'origine, come pure tutte le altre circostanze che riguardano la sua persona e la sua famiglia. Esso può rifiutare l'autorizzazione se da tale esame risulti che la naturalizzazione del richiedente importerebbe un danno alla Confederazione.

Art. 2. — La presente legge è applicabile anche alle domande di naturalizzazione in corso al momento della sua entrata in vigore a meno che circostanze speciali non giustifichino un'eccezione.

Art. 3. — Il Consiglio Federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge; esso fissa la data della sua entrata in vigore.